



COMUNE DI COMANO TERME

STATUTO COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DD. 29 SETTEMBRE 2011**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 DD. 04 SETTEMBRE 2014**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DD. 19 MARZO 2015**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DD. 28 APRILE 2016**

PREAMBOLO STORICO	5
TITOLO I - PRINCIPI.....	12
<i>Art. 1. Identificazione del Comune</i>	12
<i>Art. 2. Principi Ispiratori</i>	13
<i>Art. 3. Finalità.....</i>	13
TITOLO II – PARTECIPAZIONE.....	15
<i>Art. 4. Nozione.....</i>	15
<i>Art. 5. Regolamento.....</i>	15
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE.....	15
<i>Art. 6. Richieste di informazioni, petizioni e proposte.....</i>	15
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	16
<i>Art. 7. Consultazione popolare.....</i>	16
<i>Art. 8. Consulte, comitati e conferenze.....</i>	17
<i>Consulte Frazionali.....</i>	17
CAPO III – REFERENDUM.....	18
<i>Art. 9. Norme generali.....</i>	18
<i>Art. 10. Esclusioni</i>	19
<i>Art. 11. Norme procedurali</i>	19
<i>Art. 12. Referendum abrogativo</i>	20
<i>Art. 13. Referendum confermativo statutario</i>	20
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI.....	21
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	21
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE	21
<i>Art. 14. Attribuzioni.....</i>	21
<i>Art. 15. Convocazione</i>	22
<i>Art. 16. Consigliere incaricato.....</i>	23
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE	24
<i>Art. 17. Attribuzioni e funzionamento.....</i>	24
<i>Art. 18. Composizione</i>	24
<i>Art. 19. Consigliere delegato</i>	25
<i>Art. 20. Mozione di sfiducia</i>	25
SEZIONE III - IL SINDACO	26
<i>Art. 21. Attribuzioni.....</i>	26
CAPO II - ALTRI ORGANI.....	26
<i>Art. 22. Il Presidente del Consiglio</i>	26
<i>Art. 23. Gruppi consiliari.....</i>	26

Art. 24. Il Consigliere comunale	27
Art. 25. Commissioni.....	27
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	28
Art. 26. Norme generali.....	28
Art. 27. Prerogative dell'opposizione.....	28
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	29
Art. 28. Principi.....	29
Art. 29. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità.....	29
TITOLO V – GARANZIE	29
Art. 30. Opposizioni e ricorsi	29
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO.....	30
Art. 31. Il Difensore civico	30
Art. 32. Attivazione dell'istituto.....	31
Art. 33. Funzioni e modalità di intervento.....	31
TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	32
Art. 34. Principi.....	32
Art. 35. Forma di gestione amministrativa.....	32
Art. 36. Organizzazione.....	33
Art. 37. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco	33
Art. 38. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	34
Art. 39. Il Segretario comunale	34
Art. 40. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso.....	35
Art. 41. Rappresentanza in giudizio	35
TITOLO VII - ATTIVITA'	36
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	36
Art. 42. Enunciazione dei principi generali.....	36
Art. 43. Convocazioni e comunicazioni	36
Art. 44. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni.....	36
Art. 45. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	37
CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA	37
Art. 46. I Regolamenti	37
Art. 47. Le ordinanze.....	37
Art. 48. Sanzioni amministrative	38
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	38
Art. 49. Procedimento amministrativo	38
Art. 50. Istruttoria pubblica	38

<i>Art. 51. Regolamento sul procedimento</i>	38
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	39
<i>Art. 52. Principi</i>	39
TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA	39
<i>Art. 53. Linee programmatiche</i>	39
<i>Art. 54. Programmazione finanziaria - controllo</i>	39
<i>Art. 55. Gestione - controllo</i>	40
<i>Art. 56. La gestione del patrimonio</i>	40
<i>Art. 57. Servizio di tesoreria</i>	41
<i>Art. 58. Il revisore dei conti</i>	41
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	41
<i>Art. 59. Norme generali</i>	41
<i>Art. 60. Tariffe</i>	41
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	42
<i>Art. 61. Revisioni dello statuto</i>	42
<i>Art. 62. Norme transitorie</i>	42
<i>Art. 63. Disposizioni finali</i>	43

PREAMBOLO STORICO

IL NUOVO COMUNE DI COMANO TERME

Il nuovo Comune di Comano Terme è nato dalla fusione dei precedenti Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso, attuata a partire dal 1° gennaio 2010. Un'unione nella diversità, il che arricchisce la nuova compagine amministrativo-politica per la sua storia e le reciproche connessioni delle realtà amministrative precedenti.

La storia

La storia del Lomaso e del Bleggio è una storia di unità nella diversità a partire dal primo popolamento fino alle età storiche. Lo stanno a dimostrare anche i recenti rinvenimenti sui rispettivi monti di San Martino a Lomaso e a Bleggio, dovuti il primo a una fortezza megalitica romana contro i barbari nella guerra greco-gota, il secondo a un insediamento retico del primo millennio d.C. Anche l'aspetto religioso concorre a determinare il dna di queste popolazioni mediante tradizioni ancestrali, quali la processione della Croce sul San Martino a Bleggio oppure la processione devozionale sul San Martino a Lomaso.

Dalle origini del primo insediamento umano, alle Palafitte di Fiavé e quindi l'antico villaggio del Bronzo alla penetrazione del cristianesimo concretizzatasi nelle due fra le più antiche Pievi trentine, quelle di San Lorenzo a Lomaso e di S. Eleuterio a Bleggio, la storia di questo territorio è strettamente collegata alle vicende feudali. L'incastellamento a Campo così come a Comendone e poi Spine, e a Restòr, dapprima vede le comunità protagoniste del processo di difesa, poi subisce l'emergere delle famiglie nobiliari unitamente al rapporto feudale con il territorio.

L'antica forma di vita sociale contempla l'uso comune degli alpeggi, dei boschi e della caccia derivato dalle antiche *vicinie* o comunità dei *vicini*, abitanti del villaggio: sulla scorta del sentimento solidaristico nasce nel secondo Ottocento il movimento cooperativo sotto lo stimolo di don Lorenzo Guetti, nativo di Lomaso (1847-98) ma attivo nel Bleggio, ove fonda la prima Famiglia cooperativa a Villa nel 1890 e la prima Cassa Rurale a Quadra nel 1892.

L'attività agricola rimane prevalente a dispetto dei tempi, anche se a partire dal secolo scorso una parte importante è recitata dal settore turistico e commerciale, grazie alla donazione del bagno di Comano ai "poveri" delle tre Pievi di Bleggio, Banale e Lomaso da parte del filantropo G.Battista Mattei (1825) e la nascita del compendio delle Terme di Comano.

Una struttura comunitaria parallela

La popolazione dell'area geografica del nuovo Comune ha una lunga storia di autogestione economico-sociale e di autonomia giuridica, segnata nel Medioevo dalle *Carte di regola*, a cominciare da quelle delle Tre ville (Campo, Vigo, Dasindo) del 1306 e di Campo del 1331.

Analoga tra Bleggio e Lomaso è la struttura comunitaria: ambedue le Magnifiche comunità di Bleggio e Lomaso infatti sono rette da due ordini di poteri, quello centrale della intera Comunità e quello periferico delle diverse Vicinie (dal latino *vicus*, villaggio), gli abitanti del medesimo villaggio.

Le competenze sono nettamente distinte, alla Comunità appartengono la sfera fiscale e la tassazione comunitaria nel suo complesso a favore dell'autorità centrale, il Principe vescovo e il suo Luogotenente a Castel Stenico, che è l'aspetto più eclatante dei rapporti tra la stessa Comunità pievana e le superiori autorità. Non l'unico, perché altre materie possono riguardare la contribuzione in caso di guerra, le steore per determinate opere pubbliche, la fissazione di determinate regole generali rispetto alle altre comunità pievane delle Giudicarie o la trattazione del *procuratorium* per gli affari generali esterni alla Comunità medesima.

In generale la Comunità pievana non ha una propria *Carta* comunitaria, ma si regge sui *privilegi* che sono concessi o strappati al Principe vescovo, e che di solito riguardano non solo la Comunità lomasina, e rispettivamente quella bleggiana, ma tutte le Comunità giudicariesi: si ricordano in questo senso i Privilegi del vescovo Egnone (1255), una conferma dei diritti e dei benefici già in precedenza concessi alle genti giudicariesi quali contropartite per la loro fedeltà nei casi di pericolo, poi confermati dal vescovo Lichtenstein (1407), dal vescovo Mazovia (1447), dall'Hinderbach (1470), e poi via via da Udalrico Frundsberg (1490), Udalrico IV (1498), Giorgio Neideck (1507), Bernardo Clesio (1525), e successori.

Alle singole Vicinie appartiene invece tutta la sfera dei rapporti interni ai villaggi, tra gli abitanti e i forestieri, tra diritti del singolo cittadino e doveri collettivi, tra privato censita e pubblico incarico, nelle materie specifiche della vita del villaggio: la struttura gerarchica degli incarichi, le competenze, il lavoro in campagna, il mantenimento del bosco e del gaggio, la tutela della proprietà sia privata che vicinale, le norme per il buon vivere comunitario, le multe per i contravventori.

Tutto questo è codificato nelle *Carte di Regola o Statuti*.

La comunità lomasina

La struttura della comunità lomasina, la Magnifica Comunità del Lomaso, si presenta articolata a seconda delle funzioni e delle competenze dei vari organi statutari.

La massima autorità è il SINDICO, carica che raccoglie in sé le competenze della guida e del comando della comunità, rappresentandone l'identità e il valore di corpus unitario.

Anche le cariche minori sono elettive e della durata di un anno, ad eccezione dei Consoli, che hanno una durata predeterminata dallo specifico incarico ad essi delegato.

Il Sindaco viene scelto a turno tra i capifamiglia del Lomaso senza caratteri precostituiti, e alla fine di ogni anno di suo Sindacato deve rendere conto delle sue azioni e del suo bilancio: a tal fine non è rieleggibile per alcune annate, in modo da permettere il controllo sul suo operato.

Un bell'esempio di struttura comunitaria del Lomaso ci è offerto da un documento del 1729 (rogiti del notaio Bartolomeo Cherotti da Favrio, busta 2, in Archivio di Stato-Trento). Il documento riporta i presenti alla Pieve di Lomaso per il *procuratorium* del 1729, 6 aprile, nominato per difendere i *Privilegi Regionali* insieme con le altre Comunità pievane giudicariesi. L'importanza del momento è tale, che sono coinvolte anche le singole Vicinie accanto alla Comunità Generale del Lomaso.

La comunità bleggiana

Pure la struttura della Magnifica Comunità del Bleggio si presenta articolata a seconda delle funzioni e delle competenze dei vari organi statuari. Anche qui la massima autorità è il *Sindico*, carica che raccoglie in sé le competenze della guida e del comando della comunità, rappresentandone l'identità e il valore di corpus unitario.

Lo affiancano i *Consilieri*, in numero di due, aventi funzioni assimilabili in qualche modo agli attuali assessori comunali, tanto che il Sindaco delega loro alcune delle sue funzioni ed è da loro sempre accompagnato nelle occasioni più importanti e ufficiali del suo mandato: così accade all'atto della formulazione del solenne giuramento che dà luogo al voto della Croce (portare la Croce in processione sul monte Guarda).

Quanto alla provenienza, usualmente i *Consilieri* sono di ville diverse da quella del *Sindico*: nel nostro caso, si tratta di Andrea Duchi di Comighello e di Giovanni Freri di Bono, quest'ultimo investito a più riprese dal *Sindico* di diversi incarichi e competenze. Un po' come il nostro Vicesindaco.

Rappresentanti diretti della comunità nelle sue articolazioni geografiche, le ville o villaggi del Bleggio, stanno gli 11 *Antiani* (in seguito chiamati Capovilla), uno per villa eccetto Cavrasto, cui è riconosciuto un rispetto tutto particolare in vista delle sue dimensioni rispetto alle altre Ville più piccole. In alcuni casi si accenna a un vice anziano, che evidentemente sostituisce l'anziano.

Si tratta anche in questo caso di un capofamiglia maschio, in quanto le donne capofamiglia rappresentano la loro famiglia solo in quanto in caso di necessità, ma non possono accedere ai

gradi elettivi superiori (*Antiano, Console, Massaro, quindi Sindico*).

Un bell'esempio di struttura comunitaria del Bleggio ci è invece offerto dal documento relativo ai "Conti generali di tutte le spese della Guerra fatte dalla Comunità del Bleggio" in occasione dell'invasione del generale francese Vendôme, documento che raccoglie in un unico volume tutta la storia e la cronistoria della vicenda relativa alla difesa attuata dalla comunità del Bleggio. La popolazione doveva difendersi contro l'invasione del generale francese durante la Guerra di Successione spagnola del 1702-1713/14.

Il 27 dicembre 1703 il *Sindico* Bartolomeo Bleggio, raccolte da ogni Villa la pretensioni circa la spesa sostenuta da ciascuna di loro nei mesi precedenti, convoca i Giurati Consiglieri e ordina al notaio Alberto Brunelli di segnare diligentemente e conteggiare detti conti, concernenti le spese della Guerra. Il notaio comincia a scrivere la nota delle spese di Guerra, e in tal modo ci fa conoscere anche la struttura comunitaria della Magnifica Comunità del Bleggio.

Gli stemmi

Gli stemmi comunali racchiudono in sintesi la storia e la composizione di un territorio comunale e della sua comunità.

Il Comune di BLEGGIO, corrispondente per estensione all'antica Pieve, viene costituito con RD 6 maggio 1928 n. 1170 unificando Bleggio Inferiore e Superiore (capoluogo Santa Croce di Bleggio); il Comune di Bleggio Inferiore viene ricostituito (capoluogo Comighello) con D.L.C.P.S. 22 novembre 1946 n. 510. Lo stemma è analogo a quello di Bleggio Superiore, "Troncato d'azzurro e di rosso alla croce patente aguzzata d'oro, bordato di 12 pezzi in successione d'oro, di rosso, d'oro, di rosso, d'oro d'azzurro, d'oro d'azzurro, d'oro, di rosso". Si tratta della versione brisata dello stemma riconosciuto al Comune unico di Bleggio con RD 3 ottobre 1929.

Il Comune di LOMASO viene costituito con la riunione di Campo, Comano, Fiavé, Lundo e Stumiaga (capoluogo Campo Lomaso); Fiavé viene ricostituito (incorporando Stumiaga) con RD 16 aprile 1952 n. 9. "Lomaso" è il nome di una delle sette Pievi delle Giudicarie e anche uno dei Comuni generali, che comprendeva Ballino, Campo, Comano, Dasindo, Favrio, Fiavé, Godenzo, Lundo, Poia, Stumiaga e Vigo.

Lo stemma antico relativo ai comuni di Campo e Dasindo, riportato sulla chiesa dell'Assunta a Dasindo, consta di sei covoni di frumento intrecciati per Campo (simbolo del 'campo' cerealicolo) e di due ramoscelli intrecciati a un cartiglio per Dasindo.

Lo stemma moderno è riconosciuto con RD 22 agosto 1930, "D'oro alla fascia d'azzurro,

accompagnata in capo da una corona d'alloro ed in punta dello scudo da una fiamma di rosso.” Ma di esso non è disponibile un'interpretazione esauriente: solo recentissimamente nell'archivio storico comunale si è scoperto il significato dei simboli contenuti nello stemma adottato con del. Municipale 3806 del 16 novembre 1929, la fascia orizzontale azzurra in campo giallo oro, la corona verde d'alloro sopra e la fiamma rossa con 9 cime sotto, e che ricordano:

“1)l'antico dominio sul territorio di Lomaso dei signori di Castel Campo

2)l'aver il Comune dato i natali al Grande Poeta Giovanni Prati, che nel capoluogo e nella vicina Dasindo visse la propria giovinezza imparando l'amor per l'Italia, per la sua terra, per la sua lingua

3)l'esistenza nel territorio del Comune delle celebri quanto antichissime Terme di Comano, note alla scienza medica mondiale.”

Parallelismo anche nei colori e significato dei rispettivi stemmi comunali. A Bleggio Inferiore i colori rosso e blu derivano dalle due famiglie principali, rispettivamente i Marani (blu) a Bleggio Superiore, i Cillà (rosso) a Bleggio Inferiore.

A Lomaso i Campo detengono la fascia centrale (blu), mentre in alto stanno il poeta Giovanni Prati (corona d'alloro), in basso le Terme di Comano con acqua termale con temperatura costante di 27 gradi centigradi (fiamma rossa).

Il ruolo di Ponte Arche, il capoluogo naturale

Il centro di Ponte delle Arche appare destinato naturalmente a costituire il polo d'aggregazione non solo del nuovo Comune ma della valle intera: esempio di “paese nuovo”, sorto negli ultimi due secoli, contrariamente a tutti gli altri paesi delle Giudicarie che hanno le loro radici almeno nel primo millennio d. C.

Pur essendo documentata dai tempi della romanità l'esistenza del Bagno (oggi Terme di Comano), l'impervio fondovalle disabitato non era stato neppure intaccato dalla viabilità di collegamento con il resto del Trentino. Soltanto nel secolo XV si comincia a parlare di un “ponte” sulla Sarca per collegare al loro interno le tre zone del Bleggio-Lomaso con il Banale.

La “prima” volta del ponte di Ponte Arche, detto anche “delle tre arche” si fa risalire storicamente al 1403, anche se la prima notizia risale all'11 gennaio 1248. Ma bisogna attendere il 23 novembre 1437 per avere un documento vero e proprio sull'importante struttura: il vescovo Alessandro di Mazovia, dopo anni di liti tra le tre pievi di Lomaso, Bleggio e Banale, decreta che d'ora in avanti (era il novembre di quell'anno) le spese per la costruzione o rifacimento del ponte, di pertinenza della villa di Cares, dovranno essere sostenute da tutte e tre le Pievi di valle in base al numero dei fuochi, le famiglie residenti.

La struttura nel corso dei secoli ha subito numerosi interventi di rafforzamento: in uno di questi, nel 1759, come attesta la relativa lapide posta a fianco del pilone centrale, Pietro Marchetti attesta di aver costruito il “taliaqua” per le Vicinie di Lomaso, Bleggio e Banale. Al 1794 compare per la prima volta il toponimo “Ponte del Arca”, che poi darà il nome al centro capoluogo del nuovissimo comune di Comano Terme.

Il riferimento al ponte è quanto mai doveroso poiché, a tutt’oggi, il manufatto rappresenta il punto di unione fra le Tre Pievi del Bleggio, del Lomaso e del Banale che, nella loro unità come Giudicarie Esteriori, trovano la salvaguardia della convivenza e dell’economia dell’intera popolazione.

Il ruolo delle Terme di Comano

Con l’Accordo di Programma per le Terme di Comano approvato alla fine del 2008, i sette Comuni della valle si sono impegnati unitamente alla Provincia Autonoma di Trento a finanziare un forte piano di investimento da realizzarsi nel periodo 2008 – 2016 per un rilancio dello stabilimento termale, centro benessere, centro Sibilla Comana e parco termale.

Tale Accordo viene a siglare l’avvio di una nuova fase nella storia delle Terme, dopo quelle dell’antichità romana, la riscoperta moderna con il testamento Mattei (1825), la gestione del clero e la restituzione ai Comuni.

Sempre nella fedeltà alla volontà del filantropo G.B. Mattei, che aveva disposto nel Codicillo al testamento la donazione ai Poveri delle tre Pievi valligiane del Bagno di Comano: è l’atto che lega per sempre il nome di Giovanni Battista Mattei alla storia delle Giudicarie.

CODICILLO

del dottor Gio Batta Mattei da Campo scritto da esso stesso ai 15 ottobre 1825 in casa propria.

“...Tutto il mio stabile denominato –il Bagno- che ho comperato dalla Comune di Campo, o Pieve di Lomaso, a riserva di quella porzione nella Val di Servi a settentrione di tale località, che ho venduta a Pietro Ferrari, ed a riserva d’alcuni passi, che ho donati vocalmente a certo Florioli, che possiede un vigneto presso il rivo delle Alborelle, ed il grezzivo comperato dalle sorelle Ferrari presso la sorgente Termale, e segnatamente la prefata sorgente Termale, il tutto situato presso il Fiume Sarca – al di sotto della campagna di Comano, lo lascio e dono ai Poveri delle tre Pievi Lomaso, Banale e Bleggio, o come adesso si denominano Comuni di Campo, Stenico, e Bono:

fintantoché la superiorità politica qual Tuttrice dei Poveri non si risolve di dar ad impresa l'assunto di fabbricarvi una casa giù al Bagno in vicinanza della sorgente per comodo dei Bagnaroli, e per vantaggio dei Poveri, e dell'umanità, Marco Toffanetti, vita sua naturale durante,

riportandosi bene a giudizio della Politica superiorità, resta autorizzato a far colà giù l'osteria gratuitamente, come la fece nei due anni prossimi passati, prevalendosi del fitto per l'orto, e della legna da fuoco: la calce, cantoni di palazzo, la caserma o cucina a coppi, il piccolo casato a mezzodì di quello che contiene le sanare, s'aspettano in proprietà allo stesso Toffanetti.”

L'unificazione

I Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso, agli inizi degli anni 90, avevano già avviato un esperimento di unificazione (capoluogo Ponte Arche), che era fallito solo di stretta misura: alla prova del referendum popolare (1993), i sì all'unificazione erano stati il 57,9 % a Bleggio Inferiore, il 45,9 % a Lomaso. In quel caso il Comune si sarebbe denominato “Terme di Comano”.

Memori di quell'esperienza, i due Comuni nell'anno 2000 decidono di avviare le procedure per l'Unione dei due Comuni, seguiti (ma solo per un primo tratto) nel 2003 dal contiguo Comune di Stenico, dove però poi sono prevalse altre logiche. Ma già tra il 1967 e il 1968 i consigli comunali di Lomaso e Bleggio Superiore avevano espresso la volontà di riunificazione, anche se in quella occasione era mancato proprio Bleggio Inferiore. Segno che quella dell'unificazione dei Comuni nelle Esteriori è una vecchia storia.

Il referendum per l'Unione comunale (27 settembre 2009) dà a Lomaso l'80,03 % di favorevoli, a Bleggio Inferiore il 75,18 %. E così finalmente Bleggio Inferiore e Lomaso hanno dato vita a un nuovo Comune denominato “Comano Terme” a decorrere dal 1° gennaio 2010.

L'unione dei servizi, primo germe

Da tempo sta emergendo lentamente l'idea di attuare anche nelle Giudicarie Esteriori un'Unione dei servizi, prevista peraltro dalla legge provinciale e nazionale, allo scopo di risolvere i problemi più urgenti della programmazione e dei servizi essenziali. Gli esempi dei comuni vicini, quali l'Unione ledrense, poi Comune di Ledro, stanno a indicare la bontà della scelta fatta anche per i più timorosi e incerti.

Se una ventina d'anni fa, quando per la prima volta nelle Giudicarie Esteriori si parlò seriamente di Unione di valle in occasione della (tentata) unificazione tra Lomaso e Bleggio Inferiore, in occasione del referendum consultivo a Bleggio e Lomaso sull'unificazione (svolto nel

febbraio 1992), il solo parlare di unione di valle era utopistico o velleitario, ora le cose sono cambiate radicalmente, e la cosa non che essere affatto strana o utopistica, si presenta con tutti i crismi della legalità e della concretezza. Ma anche della convenienza sociale e gestionale, quindi fattibilissima.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Identificazione del Comune

1. Il territorio comunale si estende per chilometriquadri 67,69. Il Comune di Comano Terme è costituito dai seguenti territori: comuni catastali di Godenzo, Poia, Comano, Lundo, Dasindo, Vigo Lomaso, Campo Lomaso, Cares, Comighello, Duvredo, Bleggio Inferiore (Val Algone), Tignerone, Bono. Il Comune di Comano Terme è costituito dalle Comunità di Ponte Arche, Campo Lomaso, Vigo Lomaso, Dasindo, Lundo, Comano, Poia, Godenzo, Cares, Comighello, Bono, Sesto, Biè, Villa, Vergonzo, Tignerone, Cillà, Duvredo, Santa Croce e Val Algone.

2. Frazione capoluogo del Comune è Ponte Arche, sede degli uffici comunali. Presso di essa si riuniscono la Giunta ed il Consiglio, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

3. Il territorio del Comune confina con i comuni di: Bleggio Superiore, Fiavè, Tenno, Arco, Dro, Calavino, San Lorenzo in Banale, Dorsino, Stenico, Ragoli, Tione di Trento, Giustino, Massimeno e Bocenago.

4. Lo Stemma del Comune è “troncato d’oro e di rosso, alla fascia (burella) ondata d’argento caricata di due burelle d’azzurro; sul tutto, il palo d’una croce patente aguzzata, d’oro, caricato in ciascun lobo di una gemma che ne segue il profilo: sopra di rosso e sotto d’argento. Ornamenti esteriori di Comune: le fronde in decusse legate da un nastro d’azzurro con svolazzi ritorti. Sopra lo stemma, in fascia, le maiuscole moderne in nero: COMUNE DI COMANO TERME”.

Il Gonfalone, su fondo bianco, riproduce lo stemma, gli ornamenti e la scritta. Le decorazioni si adeguano alla normativa. Quanto a dimensioni e forma, corrisponde in sostanza alle disposizioni del D.P.C.M. 28 gennaio 2011, pur proponendo un rettangolo che nella parte inferiore è delineato come se ne fosse stata tagliata la punta.

5. La festa patronale della comunità è la festività di San Giovanni Bosco che ricorre il 31 gennaio.

Art. 2. Principi Ispiratori

1. Il Comune di Comano Terme, è un ente pubblico territoriale autonomo e democratico che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e delle norme statali, regionali e provinciali.

2. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica; ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione quali i bambini, gli anziani ed i portatori di handicap nonché di valorizzare il ruolo sociale dei giovani e delle donne.

3. Il Comune di Comano Terme è caratterizzato da un'economia diversificata: agricola, artigianale, industriale e turistica. Nell'ambito delle sue competenze istituzionali il Comune si propone di tutelare ed incentivare tali attività nell'ottica di un equilibrato sviluppo del territorio e di rispetto delle tradizioni locali.

Art. 3. Finalità

1. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa dei cittadini, delle formazioni sociali, dei gruppi del volontariato assicurando l'informazione completa ed accessibile sulla sua attività, su quelle dagli enti controllati e consorzi di cui il Comune faccia parte.

2. In particolare il Comune ispira la propria azione al perseguimento dei seguenti fini ed obiettivi:

- a) la tutela della vita umana, della persona e della famiglia;
 - b) la promozione e le azioni necessarie a realizzare un efficace sistema di servizi pubblici;
 - c) la promozione di un ordinato sviluppo delle attività economiche, agricole, artigianali, industriali, e in particolar modo turistiche, compatibili con il territorio e l'ambiente, riconoscendo l'apporto rilevante che deriva dall'attività termale e dalla presenza del Parco Naturale Adamello – Brenta;
 - d) la salvaguardia del territorio, che è il primo bene che la comunità ha a disposizione.
- Di conseguenza, si orienta tutta l'attività amministrativa, in modo da cercare sempre l'equilibrio tra il territorio e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Si promuove quindi, uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi. Fondamentale è, anche, la razionale utilizzazione dei diritti di uso civico, in particolar modo dei boschi, della fauna, dei

pascoli e dei prodotti del sottobosco;

e) la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte all'ottimizzazione razionale delle risorse naturali ed ambientali, per un corretto utilizzo del territorio stesso oltre che per la prevenzione dell'inquinamento. In quest'ottica si ribadisce che l'acqua è un bene comune di proprietà della collettività e pertanto non rientra tra i beni di rilevanza economica. Tutela inoltre i valori del patrimonio storico ed artistico e del patrimonio architettonico in particolare il sito archeologico di San Martino, Castel Restor, Castel Spine, la Chiesa di San Felice di Bono, la Chiesa di San Lorenzo di Vigo Lomaso, il convento di Campo Lomaso, la casa Mattei (ex municipio di Campo Lomaso) e il monumento alla Guarda sul Monte San Martino;

f) la valorizzazione di enti ed associazioni culturali, ricreative, sportive e del volontariato mettendo a disposizione le strutture esistenti e promuovendo la realizzazione di quelle mancanti quali servizi ed impianti anche sovracomunali;

g) la soddisfazione delle esigenze di informazione, aggiornamento e studio del cittadino, per la conoscenza della storia e della realtà contemporanea della comunità in particolare attraverso i servizi di biblioteca ed ecomuseo di valle;

h) di riconoscere nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. A tal fine promuove nella comunità locale le necessarie iniziative culturali educative e di sensibilizzazione alla pace ed alla mondialità;

i) il rispetto e la piena accettazione di tutte le religioni formalmente organizzate e giuridicamente riconosciute dalle leggi dello Stato. Nel riconoscimento dell'evoluzione storica e della tradizione locale, si riconosce alla Chiesa Cattolica una posizione di rilievo, considerando la sua importanza per la gran parte della popolazione residente e l'esistenza sul territorio di diversi segni e simboli cristiani;

j) la valorizzazione delle possibili forme di collaborazione e di coordinamento con i comuni limitrofi e di diversi Enti Locali, Regione, Provincia Autonoma, Comunità di Valle, BIM del Sarca, consorzi, ecc. Al fine di promuovere lo sviluppo integrale di tutta la zona nei suoi diversi aspetti, il Comune di Comano Terme ritiene importante metter in campo tutte le iniziative atte a ricercare il massimo delle intese con gli altri Comuni delle Giudicarie Esteriori, su tutte le questioni di interesse politico, sociale, economico, sanitario, assistenziale culturale ed educativo, indicando come obiettivo strategico il superamento delle entità comunali oggi esistenti onde arrivare in futuro, con il consenso della cittadinanza interessata e nei modi previsti dalla legge alla costituzione di un unico Comune di valle.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 4. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi, dei reduci e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;

b) giovani ed anziani residenti;

c) altre specifiche categorie di popolazione residenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 5. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6. Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che

abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;

b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cento iscritti, (in possesso dei requisiti di cui al comma 1) diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;

c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cento iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale o della Giunta comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 7. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, o di un

quarto dei Consiglieri.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 8. Consulte, comitati e conferenze

Consulte Frazionali

1. Le consulte frazionali sono organismi di partecipazione a livello frazionale o di gruppi di frazioni aggregati secondo criteri di omogeneità o di dimensioni.

2. Tali consulte esercitano funzione propositiva ed anche consultiva su specifiche problematiche delle frazioni del Comune. L'amministrazione comunale potrà fare riferimento o attingere ad esse per pareri e indicazioni su questioni particolari.

3. Ogni consulta si dovrà organizzare in modo autonomo con a capo uno o due fiduciari che avranno il compito di tenere i contatti con l'amministrazione comunale e di portare ad essa le istanze della/e frazione/i da esse rappresentate.

4. I fiduciari saranno scelti tra i cittadini della consulta e saranno eletti secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

5. Sarà compito del Consiglio comunale entro un anno dall'approvazione del presente Statuto, individuare con apposito regolamento, gli ambiti frazionali.

6. Il Sindaco entro 60 giorni dalla formazione della Giunta comunale, convoca e pubblicizza tramite avviso all'Albo pretorio telematico e mediante altre forme di pubblicità la prima Assemblea di ogni Consulta frazionale.

7. Le convocazioni successive saranno indette dal Fiduciario o dal Sindaco e dovranno avere la frequenza di almeno una volta all'anno.

Altre Consulte, Comitati e Conferenze

8. Il Comune può costituire altre Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

9. Il Comune riconosce quali propri interlocutori istituzionali i Comitati autonomamente costituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

- a. la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;

b. la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;

c. la promozione del più ampio confronto tra i giovani del Comune e con quelli dei Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e di sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

10. Il Sindaco o suo delegato annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 9. Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum, propositivo quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio Comunale con la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum propositivo attraverso un comitato promotore può essere richiesto, dal dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Al fine di verificare l'orientamento della popolazione in ordine a questioni di rilevanza particolare per il Comune e laddove non si ritengano efficaci allo scopo altre forme di consultazione è previsto il ricorso al referendum consultivo.

4. Il referendum consultivo viene indetto dal Sindaco su proposta del Consiglio comunale votata a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri designati entro i successivi tre mesi dalla votazione.

5. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

6. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

7. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

8. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

9. L'esito del referendum propositivo può essere disatteso dal Consiglio comunale solo con apposita delibera approvata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

10. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La composizione della commissione viene stabilita dal regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini.

Art. 10. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi antecedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e) al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;

f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 11. Norme procedurali del referendum propositivo e abrogativo

1. Entro quarantacinque giorni dal deposito della proposta di referendum propositivo ed abrogativo, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il

Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità, di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da compiersi entro i successivi 180 giorni.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi tre mesi.

Art. 12. Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.

2. Al referendum abrogativo si applicano l'art. 9, fatta eccezione dei commi 3 e 4, e l'art. 10 del presente Statuto.

3. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 13. Referendum confermativo statutario

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.

2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.

3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un nu

mero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contemplate dagli art. 9, 10 e 11 del presente Statuto.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14. Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

a) in materia di denominazione di vie e piazze;

b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Comano Terme o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

c) in materia di apposizione, estinzione, o variazione del vincolo di uso civico.

4. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo spettanti al Comune, anche in forza di convenzioni, sull'Azienda speciale, le istituzioni ed enti vari, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società, anche per azioni, che hanno come fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

5. Vota risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolte ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.

6. Con l'approvazione degli atti fondamentali il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

7. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni d'istruttoria e rappresentanza inerenti a specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L il Consiglio prende atto dell'incarico.

8. I progetti relativi a varianti in corso d'opera e per lavori delegati da altre Amministrazioni non sono attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale.

Art. 15. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. L'avviso di convocazione, con gli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri, presso la loro dimora o presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, almeno cinque giorni interi naturali e liberi prima di quello stabilito per quello dell'adunanza. La convocazione del Consiglio comunale è resa nota alla cittadinanza con la pubblicazione all'albo pretorio telematico e l'apposizione agli albi comunali e frazionali e l'affissione sugli spazi pubblici, dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta.

4. Quando un quinto dei consiglieri richiede una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro un periodo non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale anche su richiesta dei cittadini con domanda sottoscritta corredata da precise indicazioni dell'argomento, da almeno il quindici per cento degli elettori. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro quarantacinque giorni ed in questo caso la

seduta del consiglio ha come primo punto all'ordine del giorno l'argomento indicato nella domanda dei cittadini.

6. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili con almeno ventiquattro ore di preavviso, assicurando comunque ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione basta sia consegnato almeno ventiquattro ore prima, con le stesse modalità della convocazione ordinaria. Analogamente, in caso di integrazione dell'ordine del giorno rispetto all'elenco già diramato, l'avviso deve essere recapitato almeno ventiquattro ore prima della data del Consiglio.

7. Nei cinque giorni precedenti, o nelle ventiquattro ore, in caso di urgenza, a quello stabilito per l'adunanza, ogni consigliere ha diritto di esaminare nella sede comunale gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno anche con l'assistenza se richiesta dei responsabili degli uffici competenti.

8. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri comunali assegnati.

9. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno 7 consiglieri comunali. In tal caso tuttavia non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto.

10. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che redige il relativo verbale apponendovi la propria firma assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza, e al consigliere delegato alla firma. Quest'ultimo è nominato in apertura di seduta insieme ai due scrutatori. Il verbale è approvato dall'organo competente con formale deliberazione.

11. Gli assessori non consiglieri hanno, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle adunanza del Consiglio, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

12. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

13. Le norme generali del funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 16. Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 17. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 18. Composizione

1. Il Sindaco con proprio decreto nomina la Giunta composta da Lui e da quattro Assessori, di cui uno avente funzione di vice-sindaco assicurando la partecipazione di ambo i generi secondo le disposizioni di legge.

1 bis. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente ai quattro Assessori corrisponde a quella che spetterebbe complessivamente a tre Assessori in base alle disposizioni regionali e pertanto, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vice-sindaco, le indennità mensili dei singoli Assessori sono ridotte in misura uguale.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti *di compatibilità ed eleggibilità* previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. Gli Assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima

seduta successiva.

5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 19. Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare i Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari funzioni relative a specifiche materie definite nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

4. Spetta al Consigliere delegato il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del proprio incarico in base alla normativa vigente.

Art. 20. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 21. Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di contemporanea assenza o temporaneo impedimento del sindaco e del vicesindaco ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore più anziano di età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 22. Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 23. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio telematico e con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni dei responsabili degli uffici, dei decreti sindacali.

Art. 24. Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. I consiglieri che non partecipano ad una riunione del consiglio devono presentare giustificazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, da far pervenire prima della seduta.

6. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificazione sono dichiarati decaduti. I consiglieri che non partecipano a sei sedute consecutive del Consiglio comunale anche se con giustificazione possono venire dichiarati decaduti dal Consiglio comunale.

Art. 25. Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1) è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze. Tale rappresentanza sarà proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari presenti in Consiglio.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1).

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5), i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 26. Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti utili all'espletamento del proprio mandato per le tipologie e con le modalità previste dal regolamento sul diritto d'accesso.

Art. 27. Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:

a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;

b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 28. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per Statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Le nomine e le designazioni di cui al presente articolo, sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 29. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 30. Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

a) che sia presentato da un cittadino;

b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;

c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;

d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2), lettere "a", "b" e "c";

b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fumus in iure* ai motivi dell'impugnazione;

c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 15 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 31. Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 32. Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

Art. 33. Funzioni e modalità di intervento

1. Il Difensore civico si avvale dell'assistenza degli uffici comunali competenti e ha diritto, senza il limite del segreto d'ufficio, di ottenere informazioni e notizie sui casi trattati, nonché di prendere visione di tutti gli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione nei termini concordati con quest'ultima.

2. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.

3. Il Difensore civico ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della propria attività e può presentare annualmente una relazione al Consiglio comunale, contenente anche pareri e proposte in ordine alla trasparenza, all'efficienza ed all'effettiva fruibilità dei servizi comunali. Il Consiglio discute la relazione nella prima seduta utile ed esprime sulla medesima il proprio motivato giudizio.

4. Nel caso di accertate disfunzioni o abusi, il Difensore civico li segnala al Comune ed in caso di persistenza degli stessi, provvede ad informare gli organi di vigilanza.

5. Il Comune aderisce al regolamento provinciale esistente per il funzionamento dell'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 34. Principi

1. L'ordinamento del personale e degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 35. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3) e 4) del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3) e 4) del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1), possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Ufficio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2) in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 36 e 37 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 36. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 37 comma 3);
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 37 commi 1) e 3);
- c) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2) lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2) lettera b).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 37. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) adottare le ordinanze;
- b) stipulare gli accordi ed i contratti;
- c) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- d) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1) e di cui al comma 2) lettere a), b), e d) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 38. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne oltre i limiti di importo stabiliti dall'atto di indirizzo;
 - e) oltre i limiti di importo stabiliti dall'atto di indirizzo individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque nominati, o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
 - f) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - g) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. La giunta comunale con propria deliberazione adottata all'unanimità può delegare le competenze di cui al comma 1) al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1), è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 39. Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco,

dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni previste da altri articoli del presente Statuto:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 40. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 41. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 42. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 43. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1).

Art. 44. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, in forma integrale all'albo pretorio telematico.

2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1).

Art. 45. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

2. Il Segretario comunale o il funzionario incaricato oppone nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento all'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro quindici giorni.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 46. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Contestualmente alla pubblicazione del provvedimento deliberativo di approvazione del regolamento è pubblicato un avviso con gli estremi di entrata in vigore del regolamento stesso.

4. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 47. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge, regolamenti, adempimenti, o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 48. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

Art. 50. Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio telematico del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 51. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 52. Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 53. Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento.

2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.

4. Le linee programmatiche di mandato possono essere adeguate dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione del programma.

5. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 54. Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;

b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 55. Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 56. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali disponibili del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse o per le attività di assistenza ad enti ed associazioni senza scopo di lucro.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento possono essere determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 57. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 58. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 59. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 60. Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione

finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3) per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 62. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui all'art. 8) commi 6) e 10) e quelle relative ad elezioni, nomine e designazioni, trovano applicazione se effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

3. Con determinazione adottata dagli organi competenti, ai membri delle commissioni consiliari permanenti formalmente istituite e convocate, che non godono dell'indennità di carica è

corrisposto un gettone di presenza quantificato nella somma di euro quaranta o somma pari al gettone di presenza da corrispondersi ai consiglieri comunali, a norma di legge, per la partecipazione ai consigli comunali , per non più di una seduta al giorno.

Art. 63. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio telematico del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio telematico del Comune rimanendo salva l'eventuale attivazione del Referendum confermativo statutario delle modifiche ai sensi del presente Statuto.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile.